**Accordo di proroga della durata del contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 20 aprile 2013**

**Milano, 2 marzo 2015**

In data odierna , presso la Sede Centrale di Coop Lombardia, Viale Famagosta 75, Milano

tra

Coop Lombardia Soc. Coop. rappresentata dal Presidente Sig. G. Galardi, dal Vice Presidente Sig. D. Ferrè, dal Direttore del Personale Sig. A. Scandalitta, dal Responsabile Relazioni col Personale Sig. L. Rizzardi e dalla delegazione aziendale trattante

e

la FILCAMS-CGIL nelle persone di V. Schiavone ,D. Pulitanò, P. Saccomani
la FISASCAT-CISL nelle persone di L. Conte
la UILTUCS-UIL nelle persone di G. Gazzo, M. Tamburelli, F. Crispo
unitamente a una delegazione delle rappresentanze sindacali aziendali,

Premesso che:

- in data 20 aprile 2013 veniva sottoscritto fra Coop Lombardia e le OO.SS. in epigrafe il "contratto integrativo aziendale per i lavoratori di Coop Lombardia" (d'ora innanzi: il CIA);

- il CIA, alla pagina 2, contiene una clausola rubricata "decorrenza e durata" del seguente tenore letterale: "il presente accordo avrà vigore dal 01.05.2013 e scadrà il 01.05.2015 e, dove non sia stata data disdetta da una delle due parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di 1 anno e così di anno in anno. Le OO.SS. potranno inviare 6 mesi prima della scadenza qui indicata la piattaforma rivendicativa";

-Alla luce delle riflessioni fatte e della delicata situazione nel quale versa il settore sia dal punto di vista dei complessivi andamenti delle vendite che delle dinamiche contrattuali, è decisione condivisa delle parti derogare il periodo di scadenza fissato al 1 maggio 2015, posticipando lo stesso fino al 31.12.2015.

**ciò premesso, le parti**

**convengono e stipulano**

quanto segue:

1. La clausola "decorrenza e durata" di cui al CIA 20 aprile 2013 (pagina 2 del CIA), come riportata in premessa, è sostituita dalla seguente: "il presente accordo avrà vigore dal 01.05.2013 e scadrà il 31.12.2015 e, dove non sia stata data disdetta da una delle due parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di 1 anno e così di anno in anno. Le OO.SS. potranno inviare 6 mesi prima della scadenza qui indicata la piattaforma rivendicativa";

2. Resta invariato in ogni altra parte il testo del CIA 20 aprile 2013.

Milano, 2 marzo 2015

Letto, firmato, sottoscritto